

**COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO
PROVINCIA DI PERUGIA**

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE

CAPITOLATO D'ONERI

Indice

ART. 1) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO.....	3
ART. 2) NORMATIVA A DISCIPLINA DEI SERVIZI IN AFFIDAMENTO	3
ART. 3) DURATA DELL’AFFIDAMENTO	4
ART. 4) CLASSE DI APPARTENENZA.....	4
ART. 5) CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE E RENDICONTI	4
ART. 6) CAUZIONE DEFINITIVA	5
ART. 7) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	5
ART. 8) OBBLIGHI DEL COMUNE.....	6
ART. 9) DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO E RECAPITO	7
ART. 10) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	7
ART. 11) TARIFFE.....	9
ART. 12) IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	9
ART. 13) STAMPATI, BOLLETTARI E CONSERVAZIONE DEGLI ATTI	9
ART. 14) RISCOSSIONI E DOCUMENTAZIONE DELLA GESTIONE	10
ART. 15) RETTIFICHE E ACCERTAMENTI D’UFFICIO	10
ART. 16) RICORSI.....	10
ART. 17) PRESTAZIONI AGGIUNTIVE.....	10
ART. 18) ALTRE DISPOSIZIONI.....	11
ART. 19) SUBAPPALTO	11

ART. 20) VIGILANZA E CONTROLLI	11
ART. 21) CONTROVERSIE	11
ART. 22) RISERVATEZZA DEI DATI E SEGRETO D'UFFICIO	11

ART. 1) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Formano oggetto dell’affidamento:

- a) il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità che si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche - diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, di cui al D. Lgs. 507/93, capo I. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o di servizi o finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
- b) il servizio delle pubbliche affissioni, che è inteso a garantire specificatamente l'affissione in appositi spazi a ciò destinati di manifesti di qualunque materia costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, oppure, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari vigenti, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche. Il servizio è obbligatorio in tutti i Comuni che abbiano una popolazione residente - come risulta dai dati ISTAT - superiore ai 3000 abitanti ed è facoltativo nei rimanenti Comuni.
- c) il servizio per l'accertamento e la riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – T.O.S.A.P. - di cui al capo II del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, integrato dal D. Lgs. 28.12.1993, n. 566, e successive modificazioni di legge introdotte.

ART. 2) NORMATIVA A DISCIPLINA DEI SERVIZI IN AFFIDAMENTO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato valgono le norme generali in materia e le disposizioni del codice civile in tema di appalti, nonché i Regolamenti adottati dal Comune di Tuoro sul Trasimeno:

- D. Lgs. 15.11.1993, n. 507
- D. Lgs. 28.12.1993, n. 566
- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
- Regolamento Comunale Generale delle Entrate
- Regolamento Comunale dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni
- Regolamento Comunale della Tassa di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
- R.D. 23/05/1924, n. 827 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato
- R.D. 14/04/1910, n. 639 “Approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti il procedimento coattivo per la riscossione delle entrate patrimoniali, e dei proventi di servizi pubblici contemplati dalla legge 24 dicembre 1908 n. 797, nonché delle tasse sugli affari.”
- D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”

Riguardando i servizi in oggetto, l’attività di accertamento e riscossione di entrate comunali, l’affidamento potrà avvenire a favore di operatori iscritti all’Albo Ministeriale dei soggetti abilitati

ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione delle entrate degli Enti Locali, introdotto dall'art. 53, D. Lgs. 446/1997, come disciplinato dal D.M. 289/2000 e s.m.i., aventi un capitale sociale interamente versato conforme alla normativa vigente. Gli operatori economici non italiani, stabiliti in un paese dell'Unione Europea, devono presentare, ai sensi dell'art. 1, comma 224, della Legge n. 244/2007, una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza dei requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana del settore.

ART. 3) DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La durata dell'affidamento è stabilita in anni 3 (tre) dal 01/01/2014 al 31/12/2016 con possibilità di un solo rinnovo di un pari periodo ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, ove se ne ravvisano le condizioni di convenienza ed opportunità ed inoltre in base alla normativa vigente.

Viene fatta salva l'eventuale proroga tecnica concessa all'attuale concessionario DUOMO GPA S.r.l. per il completamento delle operazioni di gara.

Il contratto si intenderà risolto di pieno diritto qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme legislative portanti l'abolizione dell'oggetto del servizio, mentre, se fossero emanate disposizioni che dovessero variarne i presupposti, si procederà alla rinegoziazione al fine di ristabilire il sinallagma iniziale.

In particolare, si farà luogo alla revisione delle condizioni contrattuali in presenza di novità normative in materia tributaria e di entrate in genere.

ART. 4) CLASSE DI APPARTENENZA

Ai soli fini dell'individuazione dei requisiti minimi che dovranno possedere i soggetti ammessi a partecipare all'affidamento dei servizi, secondo quanto disposto dall'art. 6 del Decreto del Ministero delle Finanze 11/09/2000, n. 289, si precisa che il Comune di Tuoro sul Trasimeno, contando n. 3850 circa abitanti, appartiene alla classe V, così come previsto dall'art. 2 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e s.m.i.

ART. 5) CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE E RENDICONTI

Il servizio è compensato mediante riconoscimento di un aggio percentuale sulle riscossioni a qualunque titolo effettuate così come individuato in sede di gara con obbligo di corrispondere al Comune un minimo garantito, rapportato ad anno pari ad € 30.000,00 (trantamila/00).

Ai sensi dell'art. 7, co. 2, lett. gg-septies del D.L. 13/05/2011, n. 70, convertito con modificazioni in L. 12/7/2011, n. 106, e della successiva modifica apportata dall'art. 5 co. 8-bis del D.L. 02/03/2012 n. 16, convertito con modificazioni in L. 26/04/2012, n. 44, il riversamento sul conto corrente della tesoreria comunale della compartecipazione dovuta, avverrà entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente.

Il Concessionario trasmetterà al Comune la fattura per gli importi che si riferiscono ai suoi compensi, maggiorati dell'Iva, congiuntamente alla rendicontazione delle somme riscosse.

Con la scadenza dell'ultima rata di ogni anno solare, il Concessionario dovrà integrare la quota

parte di minimo garantito eventualmente non coperta dai versamenti delle riscossioni effettuate, al netto dell'aggio, nelle tre rate precedenti.

Gli eventuali ritardi nei versamenti a favore del Comune comporteranno l'aggravio, sulle somme dovute, di un'indennità di mora pari al tasso legale corrente. Il Comune potrà procedere al recupero di tali sofferenze utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14.04.1910, n. 639.

Alle condizioni economiche così come sopra stabilite troverà applicazione l'art. 115 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163.

ART. 6) CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia del corretto versamento delle somme dovute dal Concessionario al Comune e dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, il Concessionario è tenuto a costituire, anteriormente alla stipula del contratto, una cauzione definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione. Il deposito cauzionale dovrà avere validità pari a tutta la durata dell'affidamento. La cauzione definitiva è svincolata al termine dell'affidamento.

Il Concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione Comunale. In caso di mancato reintegro, l'Amministrazione Comunale, previa messa in mora del Concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa dello stesso. La cauzione definitiva potrà essere costituita in una qualsiasi forma consentita dalla legislazione vigente secondo le condizioni di cui all'articolo 113 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. In caso di fideiussione bancaria o assicurativa il documento deve contenere la rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c. e l'impegno dello stesso ad effettuare il pagamento della somma garantita entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D. Lgs. 163/06 da parte dell'Amministrazione comunale che aggiudicherà l'appalto al prestatore di servizi che segue in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di comunicazione della regolare esecuzione del contratto.

L'importo della cauzione s'intende ridotto della metà per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee, ai sensi di quanto disposto dall'art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e dall'art. 40, comma 7, dello stesso decreto.

ART. 7) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Dal giorno delle consegne e, quindi, dall'effettivo inizio della gestione, il Concessionario assumerà l'intera responsabilità del servizio di accertamento e riscossione delle entrate specificate nel presente capitolato e subentrerà al Comune in tutti gli obblighi, diritti e privilegi previsti dalle disposizioni in vigore e dai Regolamenti Comunali di riferimento.

Il Concessionario è civilmente e personalmente responsabile dei propri agenti e commessi. Egli quindi solleva il Comune da ogni responsabilità diretta e indiretta, sia civile che penale, dipendente dall'esercizio dei servizi in affidamento.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia, nonché all'accettazione dei servizi oggetto di affidamento ed alla loro diligente gestione.

Tutti i servizi oggetto del presente capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi od abbandonati, salvo cause non imputabili al Concessionario.

I servizi verranno disimpegnati sotto la diretta sorveglianza degli Uffici comunali ai quali dovranno preventivamente essere sottoposte le disposizioni concernenti l'organizzazione locale dei servizi stessi.

Gli Uffici comunali suddetti potranno disporre tutti i controlli che riterranno opportuni.

Il Concessionario - legale responsabile del servizio o eventualmente un suo sostituto munito di procura - dovrà tenersi a disposizione degli Uffici comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno anche in relazione all'entità e regolarità delle riscossioni.

Il Concessionario è tenuto, almeno 10 giorni prima dell'inizio della gestione dei servizi, a produrre una polizza assicurativa (eventualmente rinnovabile di anno in anno) che tenga indenne l'Amministrazione Comunale dalla RCT, per qualunque causa dipendente dall'affidamento assunta, per un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

Il Concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione e gli organi comunali da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dall'affidamento sempreché connessa agli obblighi riguardanti il contratto.

Alla scadenza del contratto, il Concessionario non potrà procedere all'emissione e alla notifica di nuovi atti mentre sarà abilitato a portare a compimento le procedure relative a tutti gli atti già notificati, in corso di vigenza contrattuale, riscuotendo gli importi relativi e trattenendo l'aggio corrispettivo di competenza.

ART. 8) OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune è tenuto a:

- trasmettere puntualmente al Concessionario, tramite e-mail, copia di tutte le autorizzazioni rilasciate, nonché delle dichiarazioni variazioni e disdette ricevute;
- trasmettere al Concessionario copia dei regolamenti comunali vigenti per le entrate in affidamento, delle deliberazioni riguardanti la classificazione delle varie zone del territorio e di adozione delle relative tariffe;
- trasmettere al Concessionario la Banca dati dei contribuenti già soggetti passivi del tributo;
- consentire al Concessionario l'accesso alle Banche dati disponibili nell'Ente ai fini dell'attività svolta (anche attraverso l'accesso all'anagrafe tributaria SIATEL del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in modalità di consultazione e di file-transfert) soprattutto per il reperimento dei dati anagrafici e indirizzi dei debitori in considerazione del fatto che tali dati possono essere

variati nel tempo intercorrente fra la notifica dell'atto da cui deriva il credito e l'inizio della procedura esecutiva o, addirittura, nel corso della procedura esecutiva stessa;

- interpellare preventivamente il Concessionario in caso di modifica dei Regolamenti di applicazione del tributo,
- dare al Concessionario l'appoggio della propria autorità affinché il servizio abbia a procedere regolarmente,
- il Comune si impegna per l'intera durata del contratto a non avvalersi di altri per l'esecuzione del servizio oggetto della concessione restando, quindi, impegnato con il Concessionario stesso per tutti gli obblighi e diritti connessi al contratto, pena il risarcimento del danno subito quantificabile con il mancato introito previsto (aggio e rimborsi spese), al Concessionario,
- il Comune s'impegna, per i contribuenti posti in riscossione e residenti nel proprio territorio comunale, a eseguire tutte le notifiche, con il messo comunale, degli atti inerenti alla procedura di riscossione coattiva.

Ai sensi dell'art. 1, commi 158, 159 e 160, Legge 27/12/2006, n. 296, il Comune provvederà alla nomina di uno o più messi notificatori nelle persone prescelte dal Concessionario tra i propri dipendenti.

Ai sensi dell'art. 1, commi 179, 180, 181 e 182, Legge 27/12/2006, n. 296, il Comune conferirà i poteri di accertamento, di contestazione immediata e di redazione e sottoscrizione del processo verbale di accertamento, ai dipendenti del Concessionario incaricati delle attività oggetto della presente concessione che effettueranno i sopralluoghi le verifiche e i controlli connessi con l'attività contrattuale di cui trattasi.

ART. 9) DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO E RECAPITO

Il Concessionario eleggerà il proprio domicilio, per tutta la durata dell'affidamento, presso la Segreteria Comunale. Al fine dello svolgimento dell'attività oggetto del presente capitolato, il Concessionario dovrà disporre, nell'ambito del territorio comunale, di un recapito dotato di telefono, fax e indirizzo email, al quale l'Amministrazione Comunale e i propri Settori e/o Uffici potranno rivolgersi e presso il quale i contribuenti potranno effettuare le operazioni relative ai servizi oggetto del presente Capitolato.

Il recapito locale così individuato dal Concessionario, dovrà essere di pieno gradimento dell'Amministrazione. All'esterno dello stesso dovrà essere apposta targa di riconoscimento per una facile individuazione.

Il Concessionario, prima dell'inizio della gestione, dovrà segnalare al Comune anche il nominativo del personale di cui si avvarrà per lo svolgimento dei servizi impegnandosi a comunicarne gli eventuali avvicendamenti o cambiamenti che dovranno essere approvati dall'Amministrazione comunale.

ART. 10) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

I servizi dovranno essere gestiti come segue:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

La riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sarà effettuata applicando le tariffe deliberate dal Comune e la gestione sarà improntata al rispetto delle norme di legge e regolamentari.

Le tariffe ed i regolamenti comunali devono essere esposti nei locali dell'ufficio allo scopo di facilitarne la consultazione da parte del pubblico.

All'Ufficio di Polizia Urbana incombe l'obbligo, su semplice segnalazione del Concessionario, di procedere alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dai vigenti Regolamenti Comunali nei casi di riscontrata abusività in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

Nello specifico, i servizi verranno gestiti come segue:

- il Concessionario riceverà le ordinazioni di affissione da parte dei committenti, riscuotendo contestualmente i diritti ed i compensi per le prestazioni commissionate, secondo le modalità previste dagli artt. 9 e 19, co. 7, D.Lgs. 15/11/1993, n. 507;
- i reclami dei committenti riguardanti le affissioni della durata di un giorno, non saranno accettati trascorso il periodo dell'affissione;
- per le affissioni di durata superiore, i reclami si riterranno validi solo dal giorno in cui verranno prodotti e non saranno presi in considerazione se presentati dopo la scadenza del periodo di commissione;
- il Concessionario si impegna a provvedere a suo completo carico a tutte le affissioni dei manifesti comunali e delle altre autorità la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, e ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste dagli artt. 16, 17, 20 e 21 del citato decreto;
- le affissioni dovranno essere eseguite negli appositi spazi, esclusivamente dal Concessionario attraverso il proprio personale incaricato che si atterrà al rispetto delle modalità di cui all'art. 22 del D. Lgs. 507/1993 nonché quelle stabilite dal Regolamento comunale;
- in relazione alla particolare onerosità delle prestazioni ivi previste, i diritti di cui all'art. 19 sarà riconosciuto un aggio pari al cinquantapercento, mentre le maggiorazioni di cui all'art. n. 22, co. 9, del D. Lgs. 507/93 saranno attribuite interamente al Concessionario;
- le affissioni devono essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione con applicazione, nei casi ricorrano i presupposti di cui al comma 9 del citato art. 22, della maggiorazione prevista. Le affissioni devono essere annotate in un apposito registro cronologico nel quale devono risultare tutti i dati di riferimento alla commissione ivi compresi quelli riguardanti l'eseguito versamento;
- in sostituzione del registro cronologico delle affissioni è consentito tenere la raccolta ordinata di tutti gli ordinativi ricevuti;
- per tutte le forme pubblicitarie e le affissioni effettuate in difformità agli obblighi di dichiarazione e pagamento anticipato dei relativi tributi, si applicheranno le sanzioni tributarie previste.

TASSA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Il Concessionario riceverà le dichiarazioni per le occupazioni temporanee e permanenti, riscuotendo contestualmente la relativa tassa, secondo le modalità previste dall'art. 50 del D. Lgs. 507/1993.

In considerazione della particolare e continua attività di verifica e controllo delle occupazioni temporanee, ad esclusione del mercato, al Concessionario sarà riconosciuto un aggio pari al cinquantapercento delle somme incassate a tale titolo.

Il Concessionario si impegna ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni espressamente previste dal D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, e dal Regolamento comunale.

ART. 11) TARIFFE

Non sarà permesso al Concessionario di apportare variazioni o aggiunte di qualsiasi sorta in calce alle tariffe deliberate dal Comune.

Nessun diritto è dovuto al Concessionario oltre quelli previsti dalle tariffe stesse, salvo i puri rimborsi per spese di notifica e i costi per servizi resi nell'esclusivo interesse del contribuente quali l'emissione dei preavvisi di scadenza all'inizio di ogni esercizio.

Nel caso di variazione delle tariffe deliberate dal Comune nel corso dell'affidamento, in misura non inferiore al 10%, le condizioni economiche contrattuali saranno proporzionalmente ragguagliate al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

Il Concessionario non potrà esentare alcuno dal pagamento di tributi e/o diritti, né accordare riduzioni se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dal Regolamento comunale.

ART. 12) IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per gli impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni si provvederà ai sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento comunale. Prima dell'inizio del servizio, il Comune dovrà comunicare al Concessionario l'esistenza, l'ubicazione e la superficie degli impianti esistenti sul territorio nonché il loro stato di conservazione. Il concessionario dovrà assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria, la manutenzione degli impianti necessaria a garantirne la conservazione, funzionalità e l'uso, e dovrà provvedere anche alla sostituzione degli stessi se obsoleti.

Qualora nel corso dell'affidamento si rendesse necessario procedere alla sostituzione di impianti, con integrazione della fornitura e posa in opera degli stessi, in attuazione di quanto previsto dal piano impianti e/o per la riqualificazione del territorio, il Concessionario sarà tenuto a provvedere a propria cura e spese su richiesta da parte del Comune.

Al termine dell'affidamento tutti gli impianti di cui al punto precedente, forniti ed installati dal Concessionario, saranno rilevati dal Comune al prezzo di stima. In caso di mancato accordo sul prezzo, gli impianti resteranno di proprietà del Concessionario.

ART. 13) STAMPATI, BOLLETTARI E CONSERVAZIONE DEGLI ATTI

Il Concessionario deve farsi carico di predisporre e dotarsi a proprie spese di tutti gli stampati, registri, bollettari e quanto altro necessario all'espletamento del servizio ivi compreso l'obbligo di predisporre e fornire i modelli di dichiarazione da mettere a disposizione degli interessati.

I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione consentite o autorizzate dal Comune, dovranno essere annotati in apposito registro di carico e scarico e opportunamente vidimati. Per esigenze meccanografiche il Concessionario potrà eseguire, presso sedi centrali o periferiche,

l'elaborazione di tutti gli atti utilizzando idonea modulistica.

Detta modulistica, se soggetta a vidimazione, sarà vidimata in uno dei modi previsti dalle vigenti norme in materia fiscale e, comunque, sottoposta a controllo degli organi amministrativi comunali.

I bollettari usati saranno consegnati al Comune alla fine di ogni anno per la conservazione nell'archivio comunale, per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data dell'ultima operazione.

ART. 14) RISCOSSIONI E DOCUMENTAZIONE DELLA GESTIONE

Per le riscossioni, il Concessionario potrà servirsi del conto corrente postale e dei più moderni sistemi di pagamento. Le somme introitate per contanti, ove sia prevista tale forma di incasso, saranno quietanzate con rilascio di apposita bolletta staccata da bollettari in triplice copia preventivamente vidimati e assunti in carico dal Comune, di cui al precedente art. 13.

Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni regolamentate con D.M. 26/04/1994.

La documentazione relativa alla gestione contabile del servizio potrà essere conservata dal Concessionario presso la propria sede principale (o periferica, ove esista) fermo restando l'obbligo, a semplice richiesta del Comune, di produrre entro 30 gg. la documentazione stessa per i controlli che l'ente concedente intenderà eseguire a mezzo di propri incaricati, o per eventuali richieste da parte di altre Autorità competenti in materia.

ART. 15) RETTIFICHE E ACCERTAMENTI D'UFFICIO

Il Concessionario procederà alle rettifiche e agli accertamenti d'ufficio notificando, anche tramite servizio postale, formali atti nei modi e tempi previsti dalla normativa di riferimento.

ART. 16) RICORSI

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi e assume la veste di Funzionario Responsabile del tributo, anche ai fini dello svolgimento del processo tributario.

Il Concessionario può farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie, da un proprio rappresentante ed è tenuto a fornire comunque, ai contribuenti, chiarimenti su esposti non rituali.

ART. 17) PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Il Comune concedente potrà, in corso di esecuzione del rapporto contrattuale, avvalersi del Concessionario, anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le relative attività propedeutiche connesse o complementari, in applicazione e ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge 448/2001.

ART. 18) ALTRE DISPOSIZIONI

Nessuna clausola contrattuale in contrasto con il presente Capitolato avrà efficacia se non

preventivamente deliberata dall'organo competente, previa comunicazione scritta al Concessionario, il quale potrà chiedere la revisione delle condizioni che hanno formato oggetto dell'affidamento in base al presente Capitolato d'oneri.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere dai predetti verso l'Amministrazione comunale se non previsto da disposizioni di legge.

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa o eccettuata, sono a carico del Concessionario. Il contratto, stipulato sotto forma di scrittura privata, non è soggetto a registrazione neppure in caso d'uso, in applicazione a quanto disposto dal D.P.R. 26.04.1986, n. 131 art. 7 e allegata tabella art. 5, e dall'art. 66 del D. Lgs. 112/99.

ART. 19) SUBAPPALTO

Fatti salvi i servizi di materiale affissione dei manifesti, di stampa e postalizzazione e di fornitura e installazione degli impianti, è fatto divieto alla ditta aggiudicataria di subappaltare i servizi in affidamento, sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto, dell'incameramento della cauzione e del risarcimento dei danni eventuali.

ART. 20) VIGILANZA E CONTROLLI

Il dirigente dell'ufficio tributi o altro funzionario, all'uopo delegato dallo stesso, avrà sempre libero accesso negli uffici o recapiti del Concessionario e potrà esaminare gli atti di gestione per controllare l'andamento della medesima.

ART. 21) CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse sorgere fra le Parti contraenti sia durante l'affidamento che dopo la sua scadenza, sarà deferita al giudizio dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente a giudicare, sarà quello di appartenenza del Comune concedente.

ART. 22) RISERVATEZZA DEI DATI E SEGRETO D'UFFICIO

È fatto obbligo al Concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia prevista dal D. Lgs. 196/2003.

Il Concessionario e i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio pertanto le notizie e le informazioni acquisite in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non potranno, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né essere utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del servizio.